SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 settembre 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'interno

DECRETO 13 luglio 2018, n. **103**.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato. (18G00128) *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Siderno e nomina della commissione straordinaria. (18A05797) *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Limbadi. (18A05798) *Pag.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di San Gregorio d'Ippona. (18A05799) *Pag.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Lavagna. (18A05800) *Pag.* 12
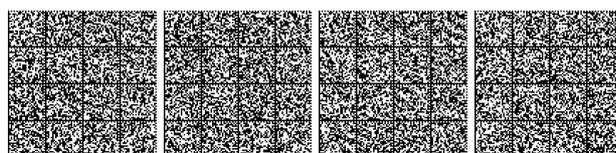
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sogliano Cavour. (18A05801) . . . . *Pag.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cirò Marina. (18A05802) . . . . *Pag.* 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro. (18A05803) . . . . *Pag.* 14

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 19 luglio 2018.

Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada. (18A05817) *Pag.* 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 10 agosto 2018.

Integrazione della determina n. 371/2018 del 9 marzo 2018, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Darunavir Teva». (Determina n. DG/1332/2018). (18A05811) . . . . . *Pag.* 18

DETERMINA 10 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Dupixent». (Determina n. DG/1333/2018). (18A05812). . . . . *Pag.* 19

DETERMINA 10 agosto 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendormin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1337/2018). (18A05813). . . . . *Pag.* 22

DETERMINA 10 agosto 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1338/2018). (18A05814). . . . . *Pag.* 23

DETERMINA 13 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Votubia ». (Determina n. 1340/2018). (18A05815) . . . . *Pag.* 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Rilascio di *exequatur* (18A05796) . . . . *Pag.* 28

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

Riconoscimento di istituto scientifico all'«Associazione Posidonia», in Valpiana Massa Marittima (18A05816) . . . . *Pag.* 28

Ministero dello sviluppo economico

Comunicato relativo ai decreti direttoriali 1° giugno 2018 e 26 luglio 2018 concernenti gli elenchi delle imprese assegnatarie del voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese. (18A05804) . . *Pag.* 28

Presidenza del Consiglio dei ministri

Avviso relativo alla nomina del consigliere Carlo Schilardi a Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017. (18A05805) . . . . *Pag.* 29
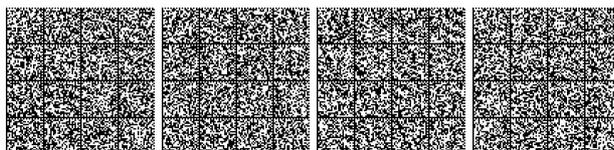
LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 13 luglio 2018, n. **103**.

Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 27-*bis*, comma 1, lettera *b)*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 25-*bis*, comma 1;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro», e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera *c)*;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l'articolo 2-*quater*;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera *b)*, e 27-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di età che non può essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento;

Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione;

Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;

Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di età in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non è richiesto, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;

Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n. 115, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.
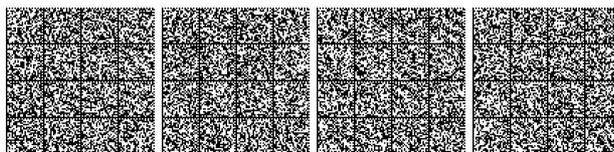
Art. 2.

Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.

2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.

3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatré anni.

Art. 3.

Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.

2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per gli appartenenti alla Polizia di Stato il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a quaranta anni.

3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *ii)*, n. 5), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, fino all'anno 2026, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario degli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *t)*, numeri 1), 2) e 3), del medesimo decreto legislativo n. 95 del 2017.

4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentacinque anni.

Art. 4.

Concorso pubblico a medico e a medico veterinario

1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentacinque.

2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

2. Il decreto del Ministro dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, richiamato in premessa, è abrogato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 luglio 2018

Il Ministro: SALVINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018, n. 1-1870

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, S.O.

— Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 giugno 1982, n. 158, S.O.:

«Art. 6 *(Nomina ad agente)*. — 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

1-*bis*. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera *d)*, per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro" è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65,
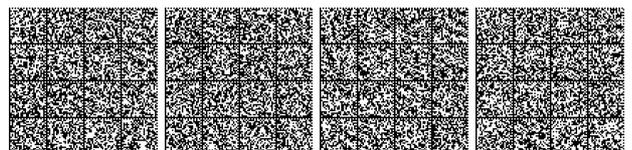
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.

4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.

5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».

«Art. 27-*bis (Nomina a vice ispettore di polizia)*. — 1. L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art. 27, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indìce il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.

5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.».

— Si riporta il testo degli articoli 5 e 25-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982, S.O.

«Art. 5 *(Nomina ad agente tecnico)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi.

4. Possono essere inoltre nominati allievi agenti tecnici, nell'àmbito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, salvo quello relativo ai limiti di età.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed i figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.

6. Gli allievi agenti tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità ai servizi di polizia sono nominati agenti tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati agenti tecnici.

7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione.».

«Art. 25-*bis (Concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico)*. — 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi, con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento, e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione ovvero laurea triennale, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.

3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.

4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.

5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.

7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
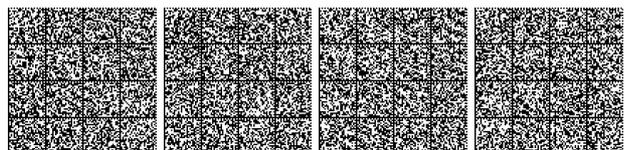
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.

8-*bis*. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.

9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.

10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.».

— Si riporta l'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 17 maggio 1997, S.O.:

«Art. 3 *(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)*. — (*Omissis*).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Si riporta il testo degli articoli 3, 31 e 46 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 2000, S.O.:

«Art. 3 *(Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico)*. — 1. L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'art. 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono quelle previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicati la classe di appartenenza dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione al concorso. Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'art. 5-*bis*, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'art. 31-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'art. 31-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

3. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e,per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«Art. 31 *(Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia)*. — 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'art. 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.

3. Con decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".

5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

«Art. 46 *(Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia)*. — 1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'eser-

cizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
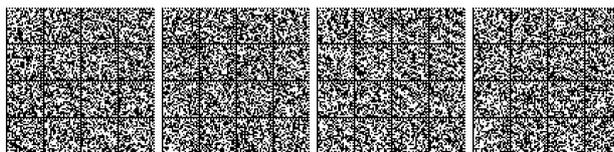
2. Con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.».

— Si riporta l'art. 3 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 13 agosto 2003:

«Art. 3 *(Ambito di applicazione)*. — 1. Il principio di parità di trattamento senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di *handicap*, di età e di orientamento sessuale si applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed è suscettibile di tutela giurisdizionale secondo le forme previste dall'art. 4, con specifico riferimento alle seguenti aree:

a) accesso all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione;

b) occupazione e condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la retribuzione e le condizioni del licenziamento;

c) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

d) affiliazione e attività nell'àmbito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle medesime organizzazioni.

2. La disciplina di cui al presente decreto fa salve tutte le disposizioni vigenti in materia di:

a) condizioni di ingresso, soggiorno ed accesso all'occupazione, all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi nel territorio dello Stato;

b) sicurezza e protezione sociale;

c) sicurezza pubblica, tutela dell'ordine pubblico, prevenzione dei reati e tutela della salute;

d) stato civile e prestazioni che ne derivano;

e) forze armate, limitatamente ai fattori di età e di *handicap*.

3. Nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e ragionevolezza e purché la finalità sia legittima, nell'àmbito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell'attività di impresa, non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione, alle convinzioni personali, all'*handicap*, all'età o all'orientamento sessuale di una persona, qualora, per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività medesima.

3-*bis*. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli, come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. I datori di lavoro pubblici devono provvedere all'attuazione del presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono accertamenti di idoneità al lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.

4-*bis*. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono trattamenti differenziati in ragione dell'età dei lavoratori e in particolare quelle che disciplinano:

a) la definizione di condizioni speciali di accesso all'occupazione e alla formazione professionale, di occupazione e di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e di retribuzione, per i giovani, i lavoratori anziani e i lavoratori con persone a carico, allo scopo di favorire l'inserimento professionale o di assicurare la protezione degli stessi;

b) la fissazione di condizioni minime di età, di esperienza professionale o di anzianità di lavoro per l'accesso all'occupazione o a taluni vantaggi connessi all'occupazione;

c) la fissazione di un'età massima per l'assunzione, basata sulle condizioni di formazione richieste per il lavoro in questione o sulla necessità di un ragionevole periodo di lavoro prima del pensionamento.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* sono fatte salve purché siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate da finalità legittime, quali giustificati obiettivi della politica del lavoro, del mercato del lavoro e della formazione professionale, qualora i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari.

5. Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'àmbito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività.

6. Non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. In particolare, resta ferma la legittimità di atti diretti all'esclusione dallo svolgimento di attività lavorativa che riguardi la cura, l'assistenza, l'istruzione e l'educazione di soggetti minorenni nei confronti di coloro che siano stati condannati in via definitiva per reati che concernono la libertà sessuale dei minori e la pornografia minorile.».

— Si riporta l'art. 2-*quater* del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 (Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di fondo nazionale per il servizio civile):

«Art. 2-*quater (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato)*. — 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'art. 5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonché per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli del personale che espleta attività di polizia;

b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli stessi limiti di età previsti per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 5:

1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato" sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,";
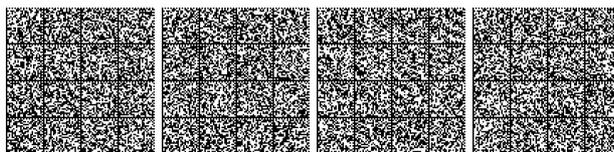
2) al comma 4, dopo le parole: “purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quello relativo ai limiti di età”;

b) all’art. 20-*quater*, comma 1, lettera *b)*, primo periodo, dopo le parole: “possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi” sono inserite le seguenti: “, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,”;

c) all’art. 25-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi” sono inserite le seguenti: “, salvo limiti di età stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127,”.

3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 3, comma 1, le parole: “concorso pubblico per esami” sono sostituite dalle seguenti: “concorso pubblico per titoli ed esami”;

b) all’art. 31, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

c) all’art. 46, comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “I limiti di età per la partecipazione al concorso sono quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”».

— Si riporta il testo dell’art. 3, commi 5 e 13 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2017, S.O.:

«Art. 3 *(Disposizioni comuni per la Polizia di Stato)*. — (*Omissis*).

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera *b)*, 6, comma 7, 24-*quater*, comma 6, 27, comma 7, 27-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-*quater*, comma 6, 25-*bis*, comma 1, 25-*ter*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(*Omissis*).

13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di età.».

— Il decreto del Ministro dell’interno 6 aprile 1999, n. 115 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti d’età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1999.

— Si riporta il testo dell’art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all’art. 3:

— Si riporta il testo vigente dell’ art. 4 del citato decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:

«Art. 4 *(Corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario)*. — 1. I vincitori dei concorsi di cui all’art. 3 frequentano un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso l’Istituto superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei. L’insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all’Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa, secondo i princìpi stabiliti dall’art. 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell’art. 2-*bis*, comma 1, lettera *a)*, è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all’espletamento delle funzioni previste dall’art. 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d’istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d’onore.

3. Il direttore dell’Istituto superiore di polizia, sentito il comitato direttivo, al termine del primo ciclo esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l’ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, sostengono l’esame finale.

4. I commissari che hanno superato l’esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell’ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.

5.

6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell’esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza

7. I commissari capo sono assegnati ai servizi d’istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, ad esclusione degli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall’art. 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. L’individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 1.

8. L’assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l’ordine della graduatoria di fine corso, nell’àmbito delle sedi indicate dall’Amministrazione.

9. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».

— Si riporta il testo vigente dell’art. 2, comma 1, lettera *ii)*, n. 5), e lettera *t)*, numeri 1), 2) e 3) del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95:

«Art. 2 *(Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato)*. — 1. (*Omissis*);

ii) a decorrere dal 1° gennaio 2018:

5) fino all’anno 2026, al concorso pubblico per l’accesso alla carriera dei funzionari, nell’ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

(*Omissis*);

t) nell’ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispon-

denti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede mediante le seguenti disposizioni di carattere speciale:
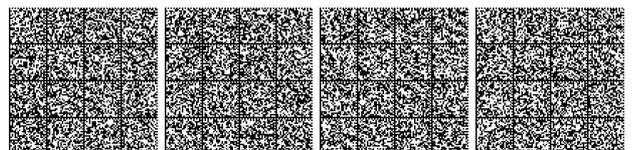
1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento con decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio del primo corso di formazione ed avviati ai rispettivi corsi di formazione, di durata non inferiore a tre mesi, organizzati dalla scuola superiore di polizia, distinti in un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato della durata di un mese e in un periodo formativo non inferiore a due mesi presso la scuola superiore di polizia, differito l'uno dall'altro di almeno sei mesi. Il periodo applicativo decorre per tutti dalla data di inizio del primo corso di formazione. Al termine del periodo applicativo, per il personale vincitore delle annualità dal 2002 al 2005, il corso di formazione è sospeso fino all'inizio del rispettivo periodo formativo. Il periodo di sospensione del corso di formazione non produce effetti ai fini della promozione alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Questi ultimi effetti decorrono dalla data di inizio del rispettivo periodo formativo. In caso di cessazione dal servizio per limiti di età durante il periodo applicativo, ovvero prima del termine del periodo formativo del corso, il personale interessato è collocato in quiescenza con la qualifica di vice commissario, attribuita ai sensi del secondo periodo del presente punto. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica della carriera dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);

2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'art. 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;

3) attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'art. 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, compresa l'individuazione delle categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità, anche telematiche, di svolgimento del periodo applicativo, di quello formativo e di quello di sospensione del corso di formazione, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

(*Omissis*).».

18G00128

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Scioglimento del consiglio comunale di Siderno e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Siderno (Reggio Calabria) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e dispone il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria) è sciolto.
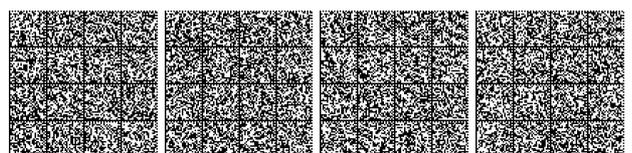
Art. 2.

La gestione del Comune di Siderno (Reggio Calabria) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Stefania Caracciolo - viceprefetto;

dott.ssa Matilde Mulè - viceprefetto;

dott. Augusto Polito - dirigente di II fascia Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1838

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Siderno (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 31 maggio 2015, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

A seguito di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il prefetto di Reggio Calabria, con decreto del 19 ottobre 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il prefetto, sentito nella seduta del 23 maggio 2018 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale - titolare della Direzione distrettuale antimafia nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri, ha trasmesso l'allegata relazione del 25 maggio 2018, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al richiamato art. 143.

Gli accertamenti posti in essere dall'organo ispettivo hanno disvelato un quadro fattuale ancorato a prassi amministrative poco trasparenti ovvero decisamente illegittime, che denunciano una obiettiva sovraesposizione dell'istituzione locale alle pregiudizievoli richieste di un ambiente connotato dalla pervasività di consorterie di tipo mafioso.

Il Comune di Siderno — il cui organo consiliare era stato già sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 9 aprile 2013 — è uno dei più importanti centri economici della locride, anche in considerazione delle numerose attività commerciali presenti lungo il versante ionico del suo territorio.

In quell'area è stata giudizialmente accertata la consolidata presenza di una potente 'ndrina con ramificazioni in altre parti della penisola nonché all'estero e con una forte capacità di penetrazione nel settore degli appalti pubblici, la quale — tra la fine degli anni '80 e gli inizi degli anni '90 del secolo scorso — è uscita vittoriosa da una sanguinosa faida con una consorteria rivale.

In tale contesto, il prefetto stigmatizza le minacce intimidatorie di cui sono stati destinatari, a febbraio 2016 ed a dicembre 2017, un consulente dell'ente e tre componenti il consiglio comunale, uno dei quali — dimissionario nello stesso mese di dicembre 2017 — a febbraio dello scorso anno aveva anche subito l'incendio della propria autovettura.

Le verifiche espletate in sede ispettiva hanno inoltre evidenziato la fitta rete di rapporti di parentela, di affinità e di frequentazione che legano diversi membri degli organi elettivi e dell'apparato burocratico del comune — alcuni dei quali con pregiudizi penali — a persone controindicate ovvero ad esponenti della 'ndrangheta locale.

Al riguardo, è ampiamente riconosciuto che il reticolo di rapporti e collegamenti — tanto più rilevante in un ambito territoriale notoriamente compromesso dalla radicata ingerenza di associazioni malavitose — determina un quadro indiziario significativo da cui si può desumere un oggettivo pericolo di permeabilità ai condizionamenti o alle ingerenze della criminalità organizzata, a fronte del quale si rendono necessarie idonee misure di prevenzione.

Gli esiti dell'accesso hanno altresì messo in luce elementi fattuali e vicende che confermano il predetto quadro indiziario ed attestano uno sviamento dell'azione amministrativa dell'istituzione locale a vantaggio degli interessi di ambienti controindicati.

Emblematiche in tal senso sono le risultanze di una recente operazione di polizia giudiziaria sfociata nell'esecuzione di provvedimenti di fermo di indiziati di delitto emessi dalla Procura della Repubblica di Roma e dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria in relazione al reato di associazione di tipo mafioso finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, ricettazione e traffico di armi. Più nel dettaglio, nell'ambito della citata operazione di polizia giudiziaria è emerso da fonti di prova che, in vista delle consultazioni amministrative di maggio 2015, la summenzionata 'ndrina ha assicurato il proprio sostegno elettorale in favore di un soggetto candidatosi alla carica di consigliere comunale nella lista dell'attuale organo di vertice dell'ente e risultato poi eletto con il maggior numero di preferenze rispetto agli altri candidati di quella lista.

Con riferimento all'attività gestionale posta in essere dall'amministrazione comunale, il prefetto e la commissione di indagine segnalano che nel settore dei contratti pubblici si è fatto ripetutamente ricorso al metodo dell'affidamento diretto, all'artificioso frazionamento del valore degli appalti ed alla mancata o tardiva adozione delle determine a contrarre, in contrasto con le disposizioni di legge vigenti in materia e con le norme regolamentari dell'istituzione locale. Segnatamente, è stato accertato l'omesso espletamento di accertamenti antimafia nei confronti delle ditte aggiudicatarie in violazione dell'art. 100 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

In particolare, dalla relazione di accesso risulta che delle descritte irregolarità ed omissioni ha beneficiato anche una società a cui il comune, nel 2016 e nel 2017, ha reiteratamente affidato lavori in via diretta ed in economia, pur essendo stata la stessa destinataria di un provvedimento interdittivo fin da febbraio 2012.

Una vicenda analoga è stata riscontrata con riferimento ad un'altra ditta nei confronti della quale ad ottobre 2013 era stata adottata un'informativa interdittiva, la quale è risultata anch'essa più volte affidataria nel 2016 e nel 2017 di forniture comunali, in via diretta ed in economia.

La commissione di indagine rimarca inoltre che con determina di luglio 2015, a seguito di un procedimento connotato da gravi anomalie, i lavori di smaltimento dei fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane sono stati aggiudicati ad un'impresa destinataria di due interdittive antimafia emesse rispettivamente a luglio 2009 e ad agosto 2016.

Ulteriore vicenda sintomatica è quella relativa alla procedura per l'affidamento dell'incarico concernente l'elaborazione del piano comunale spiaggia, la cui importanza risulta evidente ai fini della salvaguardia e della corretta gestione del patrimonio demaniale marittimo che, come sopra evidenziato, riveste un valore nevralgico nell'economia dell'ente. Al riguardo, l'attività di indagine ha messo in luce che nei confronti della società aggiudicataria — alla quale l'incarico era stato conferito fin da dicembre 2016 — l'amministrazione comunale ha provveduto a richiedere, soltanto a gennaio 2018 e quindi ad accesso già in corso, le prescritte informazioni antimafia, ancora una volta in
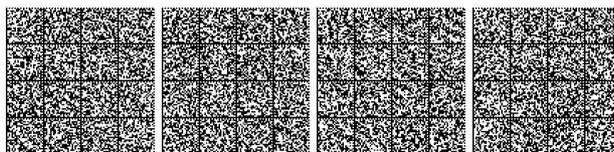
violazione del richiamato art. 100 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ed in contrasto con le cautele che sarebbe necessario adottare a tutela della legalità in un contesto ambientale in cui è consolidata la presenza di sodalizi criminali.

Sempre con riferimento al settore dei contratti pubblici, il prefetto sottolinea che il presidente di un'associazione locale — a cui il comune ha affidato in concessione la gestione di un impianto sportivo a decorrere da settembre 2003 — annovera frequentazioni con affiliati alla 'ndrina radicata nel territorio. In proposito, assume rilevanza emblematica la circostanza che l'impianto in questione al tempo dell'accesso risultava di fatto gestito dalla citata associazione, pur avendo l'amministrazione comunale proceduto — nello scorso mese di febbraio — alla revoca del contratto di concessione per morosità nel pagamento dei canoni.

In ordine al settore delle concessioni demaniali marittime, l'organo ispettivo pone in rilievo che dal 2015 a luglio 2017 l'amministrazione comunale ha adottato numerosi provvedimenti dì rinnovo di pregressi titoli abilitativi, condizionandone l'efficacia alle risultanze delle richieste di informazioni antimafia inoltrate alla prefettura dí Reggio Calabria. É stato peraltro acclarato che uno dei soci di un'impresa concessionaria è stretto affine di un personaggio apicale della consorteria localmente dominante. Gli accertamenti esperiti hanno anche messo in luce i rapporti di affinità esistenti tra alcuni esponenti di famiglie malavitose ed i legali rappresentanti di altre due società titolari di concessioni demaniali marittime, destinatarie — a febbraio 2017 — di certificazione interdittiva antimafia emessa dalla predetta prefettura.

In quel contesto rileva inoltre la circostanza che, sebbene diversi beni confiscati alla criminalità organizzata siano stati trasferiti, all'esito delle prescritte procedure di assegnazione, al patrimonio indisponibile dell'ente per finalità istituzionali o sociali ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 159 del 2011, a tutt'oggi, nessuno di quei beni risulta utilizzato per le citate finalità.

Infine, sul piano economico-finanziario le risultanze dell'accesso hanno disvelato una situazione di diffusa *mala gestio* caratterizzata da gravi inefficienze nell'attività di riscossione delle entrate tributarie e dalla conseguente, scarsa capacità dell'amministrazione comunale di fare fronte alle spese correnti.

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Siderno (Reggio Calabria) volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Siderno (Reggio Calabria), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA
Ufficio territoriale del Governo

ORGANO PERIFERICO DI SICUREZZA

Prot. nr. 2415/2018/Segr.Sic.

25 maggio 2018

All'Onorevole Signor Ministro dell'Interno,
Piazza del Viminale n. 1 - Roma

Oggetto: Comune di Siderno - Commissione d'indagine ex art. 1, comma 3, della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Con decreto ministeriale n. 17102/128/69(40) - Ufficio V - Affari Territoriali - n. 4212/3 RIS datato 18 ottobre 2017, veniva concessa la delega per l'effettuazione dell'accesso presso l'Amministrazione comunale di Siderno, ai sensi di cui all'art. 1 comma 3 della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Con atto prefettizio n. 4508/2017/Segr.Sic. datato 19 ottobre 2017 veniva nominata la Commissione d'indagine alla quale è stato assegnato il termine di tre mesi per il perfezionamento degli accertamenti e delle attività, termine successivamente prorogato per un analogo periodo con provvedimento n. 149/2018/Segr.Sic. del giorno 11 gennaio 2018.

La Commissione citata ha concluso i propri lavori e depositato la relazione conclusiva presso questo Ufficio in data 20 aprile 2018.

****

La Commissione, al fine di fornire un quadro introduttivo anche di carattere statistico alla propria relazione, fornisce alcuni dati esplicativi del territorio, riferendo, fra l'altro, che "il territorio del Comune di Siderno, situato sul versante ionico della provincia di Reggio Calabria, si estende per una superficie di kmq 31,86 e confina con quelli di ...*Omissis*... La città è divisa in due parti, la marina ed il borgo antico. Quest'ultimo risale all'epoca medievale e si sviluppa in numerosi vicoli costruiti con un tipo di pietra proveniente dalle cave locali. Tra gli edifici spiccano alcune costruzioni nobiliari molto eleganti come il seicentesco Palazzo Falletti, dichiarato monumento nazionale, il settecentesco Palazzo Correale-Santa-Croce e l'austero Palazzo Colautti.

La popolazione (1)residente è di 18.204 abitanti (densità per kmq 571,37).

Nel territorio comunale risultano insistere diverse attività industriali, di servizio e commerciali.

Siderno marina, oggi, rappresenta il polo economico della città e dell'intera locride: è, infatti, il centro più sviluppato e più popoloso della locride ed il quarto centro più popoloso della provincia, dopo ...*Omissis*...

Nel territorio comunale sono presenti: istituti bancari, ufficio PP.TT., sezione distaccata del Tribunale di Locri, Ospedale civile, Stazione dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Vigili del fuoco, Stazione ferroviaria, Centro polifunzionale con piscina, scuole di 2° grado (liceo e istituto tecnico) ed una sede dell'Università pubblica — non statale — «... *Omissis*...».(2)

Precisa l'Organo ispettivo che: «L'attività di indagine (...) si è svolta prendendo in considerazione in primo luogo la fase pre-elettorale cui hanno fatto seguito le elezioni tenute il 31 maggio 2015, al termine del periodo di gestione commissariale dell'Ente, sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Infatti è stato riscontrato, come risulta dalle relazioni delle Forze di Polizia, un particolare interessamento delle «cosche» insistenti nel territorio sidernese, ...*Omissis*...

Sono emersi poi nei confronti di taluni Consiglieri comunali eletti collegamenti, per frequentazioni o per vincoli parentali, con soggetti di rilievo della criminalità organizzata quali: ...*Omissis*... (...), ...*Omissis*..., ...*Omissis*... oggi ... *Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*... e ... *Omissis*...(3)

Più dettagliatamente, secondo quanto riferito dalla Commissione nell'apposito paragrafo intitolato «I collegamenti e le frequentazioni tra componenti degli Organi politici con soggetti legati alla criminalità organizzata/comune» ... *Omissis*... risulta:

«...*Omissis*..., Consigliere di ...*Omissis*..., è ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., ...*Omissis*... in arresto, per il reato di ...*Omissis*..., nell'ambito dell'operazione di polizia denominata «...*Omissis*...» nella quale sono state ...*Omissis*... legate al sodalizio della potente cosca ...*Omissis*.... Si rappresenta che il ...*Omissis*... del Consigliere succitato ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., è ...*Omissis*... con ...*Omissis*..., a Siderno il ... *Omissis*..., ...*Omissis*... di ... *Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*... appartenente alla cosca ...*Omissis*... in arresto nell'ambito dell'operazione denominata «...*Omissis*...» per 416-*bis* ed altro;

...*Omissis*..., ...*Omissis*... comunale e componente del ...*Omissis*... Contrariamente alle indicazioni ...*Omissis*..., il ...*Omissis*... ha ...*Omissis*... l'elezione a ...*Omissis*... Comunale di ...*Omissis*..., ...*Omissis*...

Si consideri, comunque, sul punto l'esistenza di rapporti di ...*Omissis*... tra ...*Omissis*... con i massimi esponenti della famiglia di 'ndrangheta ... *Omissis*... di Siderno, intesi «...*Omissis*...».

---

(1) Fonte GEO DEMO I.S.T.A.T., aggiornato al 31 dicembre 2016.

(2) Cfr. pagg. 7/8 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(3) Cfr. pag. 108 della Relazione della Commissione d'Indagine.
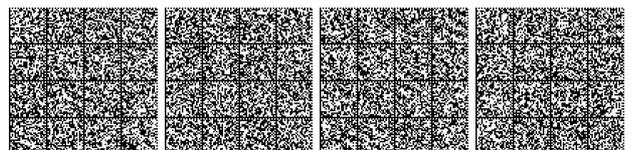
Infatti, ...*Omissis*... di ...*Omissis*..., di nome ...*Omissis*..., ... *Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., risulta ...*Omissis*... con ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., ...*Omissis*... del noto ...*Omissis*..., ... *Omissis*... a Siderno il ... *Omissis*..., boss dell'omonima famiglia criminale, ...*Omissis*...;

...*Omissis*... lista «...*Omissis*...», ...*Omissis*... Consigliere ...*Omissis*..., è ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., con precedenti di polizia e ...*Omissis*...;

...*Omissis*..., è ...*Omissis*... con ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*... nonché ... *Omissis*... di: ... *Omissis*..., ...*Omissis*... e ...*Omissis*...

Gli accertamenti hanno evidenziato che ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a ... *Omissis*... il ...*Omissis*... è ...*Omissis*... di ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a ...*Omissis*... il ...*Omissis*... e residente a Siderno in ...*Omissis*...

A carico ...*Omissis*... risultano numerosi precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso, ...*Omissis*...

In data ...*Omissis*... nell'ambito dell'operazione di polizia denominata «...*Omissis*...» riguardante il traffico internazionale ...*Omissis*... nella quale sono stati ...*Omissis*... persone legate alle famiglie mafiose ...*Omissis*...;

...*Omissis*..., Consigliere ...*Omissis*..., è ...*Omissis*... di ...*Omissis*...

Si rappresenta che ...*Omissis*... è stato ucciso negli anni ...*Omissis*..., nell'ambito della guerra di mafia che ha visto contrapposte le famiglie mafiose ...*Omissis*...

Si segnala, inoltre, che ...*Omissis*... è ...*Omissis*... di ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*...

In data ...*Omissis*..., ...*Omissis*... è ... *Omissis*... in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere perché ...*Omissis*... alla cosca mafiosa denominata ...*Omissis*... inserita all'interno della consorteria mafiosa dei «...*Omissis*...» di Siderno;

...*Omissis*..., Consigliere ...*Omissis*..., risulta ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*... e ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*...

Appare fondamentale evidenziare che a carico di ...*Omissis*..., ...*Omissis*..., risultano rapporti di parentela diretti con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata legati alla consorteria mafiosa dei ...*Omissis*... di Siderno.

Nello specifico, ...*Omissis*..., è ...*Omissis*... nonché ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., ...*Omissis*... a Siderno il ...*Omissis*..., entrambi genitori di ...*Omissis*... A carico ...*Omissis*... suddetti, emergono numerosi precedenti di polizia per associazione a delinquere di stampo mafioso. ...*Omissis*... Gli accertamenti eseguiti hanno evidenziato precedenti di polizia per associazione mafiosa.

Inoltre, ...*Omissis*... - ...*Omissis*... - è ...*Omissis*... di: ...*Omissis*... alias «...*Omissis*...», ...*Omissis*... detto «...*Omissis*...», ...*Omissis*... e ...*Omissis*... alias «...*Omissis*...» e ...*Omissis*..., attuale ... *Omissis*... comunale di Siderno;

...*Omissis*..., Consigliere ...*Omissis*..., è ...*Omissis*..., inserito nell'operazione «...*Omissis*...», poiché ...*Omissis*... di spicco della 'ndrangheta.(4)

Precisa la Commissione che: «le operazioni di Polizia delineate nella relazione hanno ...*Omissis*... con l'operazione «...*Omissis*...» l'esistenza e l'ingerenza di «cosche criminali» ...*Omissis*...

Altra circostanza da ricondurre all'ingerenza ...*Omissis*... è stata riscontrata anche negli atti intimidatori ...*Omissis*..., dal ...*Omissis*... di Siderno ...*Omissis*... , al ...*Omissis*..., al ...*Omissis*... e ...*Omissis*... ed al ...*Omissis*...

...*Omissis*...(5)

Attualmente (...) l'Amministrazione ...*Omissis*...

(4) Cfr. pagg. 25/27 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(5) Cfr. pagg. 108/109 della Relazione della Commissione d'Indagine. ndr gli atti intimidatori subiti da ...Omissis:.: sono descritti alle pagine 28 e 29 della Relazione della Commissione d'Indagine.

Riguardo alle attività intraprese dall'Amministrazione la Commissione ha inteso: «mettere in evidenza le procedure seguite in merito ad alcune opere più significative, quali ...*Omissis*... «...*Omissis*...», ...*Omissis*... del «...*Omissis*...», la ...*Omissis*... del «...*Omissis*...», i lavori e la ...*Omissis*... comunale ...*Omissis*... del «...*Omissis*...»(6)

La gestione del «...*Omissis*...» è stata affidata ad ...*Omissis*... risultata ... *Omissis*... nei confronti del Comune ... *Omissis*...

Sono state accertate nei confronti del ...*Omissis*... varie frequentazioni con persone appartenenti alla criminalità organizzata nonché parentele con soggetti coinvolti nell'operazione ...*Omissis*... «...*Omissis*...».(7)

In relazione al ...*Omissis*..., per la Commissione: «suscita (...) perplessità il comportamento della Giunta Comunale che nella medesima giornata (...*Omissis*...) in cui il ...*Omissis*... - ...*Omissis*... ha revocato la gestione del ...*Omissis*... per «...*Omissis*...», la stessa ha autorizzato il ...*Omissis*... - ...*Omissis*...ad utilizzare la somma di € ...*Omissis*... per l'acquisto e messa in opera di ...*Omissis*... presso lo stesso Centro.(8)

In merito alle altre opere sopra indicate, la Commissione rileva: «una gestione delle procedure amministrative connotate da ...*Omissis*..., mancato rispetto della normativa ...*Omissis*... (...) Anche nella gestione di queste opere sono stati accertati collegamenti rilevati altresì nelle operazioni ...*Omissis*... «...*Omissis*...» e «...*Omissis*...».

...*Omissis*...

In relazione agli affidamenti di lavori, servizi e forniture sono state riscontrate ...*Omissis*..., dal ...*Omissis*... ricorso ...*Omissis*...

Inoltre, si evidenzia che taluni atti concernenti gli affidamenti ...*Omissis*... sono stati redatti ...*Omissis*... dopo ...*Omissis*..., ...*Omissis*...

Ne emerge, in definitiva, il quadro ...*Omissis*... di una Amministrazione ...*Omissis*... e della par condicio nei pubblici affidamenti, ...*Omissis*...

Emblematico è il caso della costituzione ...*Omissis*... di una «...*Omissis*...» intersettoriale per lo svolgimento in maniera accentrata dei procedimenti per l'affidamento di appalti, lavori, servizi e forniture ...*Omissis*...

...*Omissis*...

Allo stesso modo non è stato utilizzato l'elenco dei professionisti costituito per l'affidamento di incarichi di progettazione, quasi tutti affidati in via diretta.(9)

L'indagine effettuata dalla Commissione: «ha riguardato anche alcune attività che si rivolgono direttamente alla fruizione della collettività, per le quali sono state riscontrate ...*Omissis*...

In primo luogo, si evidenziano le procedure di rilascio da parte del Comune di concessioni demaniali riguardanti anche rinnovi dell'apertura di stabilimenti balneari o di chioschi, durante il periodo estivo con scadenza nell'anno 2020.(10)

Precisa la Commissione: «Al riguardo, da un attento approfondimento su alcune di queste concessioni, come risulta anche dagli accertamenti svolti dalla ...*Omissis*..., è emerso che i titolari ...*Omissis*...

Vengono in particolare in evidenza le ...*Omissis*... rilasciate alle ditte: «...*Omissis*...», con sede in Siderno, ...*Omissis*...; «...*Omissis*...»; ...*Omissis*...(11) in qualità di rappresentante della società «... *Omissis*...».

...*Omissis*...

Nel ...*Omissis*... la Prefettura-UTG di Reggio Calabria ha emesso certificazione interdittiva antimafia per ... *Omissis*...(12)

(6) Ndr: Lavori di cui la Commissione riferisce alle pag. 46/59 della Relazione.

(7) Cfr. pag. 109 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(8) Cfr. pagg. 51/52 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(9) Cfr. pagg. 110/111 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(10) Cfr. pag. 111 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(11) a Siderno il ...Omissis..., ivi residente in ...Omissis...

(12) Cfr. pagg. 78/80 della Relazione della Commissione d'Indagine.
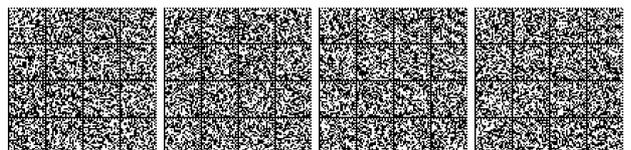
Prosegue poi l'Organo ispettivo rilevando che: «in relazione alle concessioni cimiteriali e alla illuminazione votiva, si è riscontrata la o l'utilizzo del suolo per la realizzazione delle cappelle ...*Omissis*...

In merito, le relative determine ...*Omissis*...

La gestione dell'illuminazione votiva è stata affidata ...*Omissis*... L'Ente solo dopo la richiesta di documentazione di questa Commissione ha comunicato alla ditta che sarebbe stata avviata una nuova procedura per l'affidamento del servizio.

Il Comune ha la custodia di numerosi beni confiscati alla criminalità organizzata, ...*Omissis*...

Di particolare rilievo è risultata la vicenda relativa alla gestione del ...*Omissis*... denominato «...*Omissis*...», sfociata nelle comunicazioni di notizie di reato nei confronti ...*Omissis*..., di ...*Omissis*... e di ...*Omissis*..., che conferma ancora una volta, al di là delle fattispecie di reato contestati dalla ...*Omissis*...

...*Omissis*...

È stata visionata, altresì, l'attività messa in atto dall'Ente relativamente alla realizzazione di alcune opere il cui *iter* è risultato ...*Omissis*... il piano spiaggia che a tutt'oggi non è stato ancora approvato, il servizio di manutenzione della rete idrica e condotte di adduzione la cui gara ha evidenziato ...*Omissis*...

Relativamente alla situazione economico-finanziaria e dei tributi, si è avuto modo di rilevare che l'Ente non riesce con le proprie entrate a coprire le spese correnti facendo ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione.

Inoltre, la scarsa percentuale di riscossione dei tributi nonché i ritardi nell'emissione dei ruoli ordinari e coattivi non contribuisce al prescritto risanamento dell'Ente a seguito del dissesto finanziario.

Infine, la presenza tra gli utenti morosi di taluni ...*Omissis*... un quadro alquanto ...*Omissis*...(13)

La Commissione, in relazione all'attività svolta, ha concluso ritenendo che: «sussistono i presupposti per lo scioglimento del Comune di Siderno ai sensi dell'art. 143 del T.U. degli Enti Locali»(14)

Conclusioni.

Dalla lettura della relazione della Commissione d'Indagine si desume il controllo della criminalità organizzata sul territorio di riferimento.

Gli accertamenti e le indagini effettuate hanno pertanto rilevato una compromissione del buon andamento e dell'imparzialità dell'Amministrazione di Siderno, in un contesto territoriale caratterizzato dalla presenza della criminalità organizzata.

L'esame dell'integrale situazione del Comune di Siderno è stato, peraltro, effettuato nella seduta del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto presso questa Prefettura, in data 23 maggio 2018, alla presenza del Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, titolare della Direzione Distrettuale Antimafia, nonché del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri. In tale sede il Consesso ha concordato con le valutazioni dello scrivente sopraesposte ai fini dell'applicazione dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, lo scrivente ritiene, per le sopraesposte ragioni, che sussistono i presupposti al fine di un eventuale provvedimento di scioglimento presso il Comune di Siderno, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, come modificato dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009 n. 94.

Si allegano:

...*Omissis*...;

...*Omissis*...;

...*Omissis*....

Il prefetto: DI BARI

18A05797

(13) Cfr. pagg. 111/113 della Relazione della Commissione d'Indagine.

(14) Cfr. pag. 113 della Relazione della Commissione d'Indagine.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Limbadi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Alessandra Camporota, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Emma Caprino e dal funzionario economico finanziario dott. Francesco Battaglia;

Considerato che la dott.ssa Alessandra Camporota non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Decreta:

Il dott. Antonio Reppucci - prefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Limbadi (Vibo Valentia) in sostituzione della dott.ssa Alessandra Camporota.

Dato a Roma addì, 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1834

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2018, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2018, il consiglio comunale di Limbadi (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Alessandra Camporota, dal viceprefetto aggiunto dott.ssa Emma Caprino e dal funzionario economico finanziario dott. Francesco Battaglia.

Considerato che la dott.ssa Alessandra Camporota, destinata a svolgere funzioni di Prefetto di Rimini, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Antonio Reppucci quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Limbadi (Vibo Valentia), in sostituzione della dott.ssa Alessandra Camporota.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05798
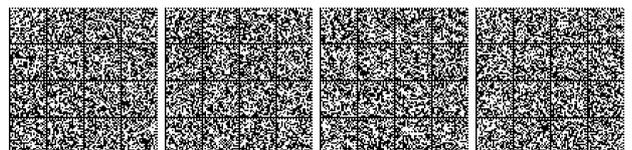
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di San Gregorio d'Ippona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 11 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Giuseppina Reggiani, dal viceprefetto aggiunto a riposo dott. Salvatore Tedesco e dal funzionario economico finanziario dott. Antonio Corvo;

Considerato che la dott.ssa Giuseppina Reggiani non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Decreta:

Il dott. Francesco Silvio Campolo - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Reggiani.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1835

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 maggio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 18 maggio 2018, il consiglio comunale di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dott.ssa Giuseppina Reggiani, dal viceprefetto aggiunto a riposo dott. Salvatore Tedesco e dal funzionario economico finanziario Antonio Corvo.

Considerato che la dott.ssa Giuseppina Reggiani, destinata a svolgere funzioni di Prefetto di Rieti, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dott. Francesco Silvio Campolo quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di San Gregorio d'Ippona (Vibo Valentia), in sostituzione della dott.ssa Giuseppina Reggiani.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05799

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Lavagna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 27 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 30 marzo 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del Comune di Lavagna (Genova), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Paolo D'Attilio, dal viceprefetto aggiunto dott. Gianfranco Parente e dal dirigente Area I dott. Raffaele Sarnataro;

Visto il proprio decreto in data 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018, con il quale il dott. Raffaele Sarnataro è stato sostituito dal dott. Marco Serra;

Considerato che il dott. Paolo D'Attilio non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Decreta:

La dott.ssa Fabrizia Triolo - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Lavagna (Gelava) in sostituzione del dott. Paolo D'Attilio.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1833
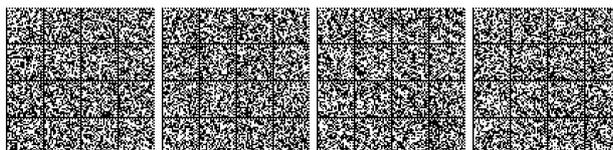
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 30 marzo 2017, la gestione del Comune di Lavagna (Genova) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto dott. Paolo D'Attilio, dal viceprefetto aggiunto dott. Gianfranco Parente e dal dirigente Area I dott. Raffaele Sarnataro.

Con decreto in data 19 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2018, il dottor Raffaele Sarnataro è stato sostituito dal dott. Marco Serra.

Considerato che il dott. Paolo D'Attilio, destinato a svolgere le funzioni di Prefetto di Massa-Carrara, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede, alla nomina della dottoressa Fabrizia Triolo quale componente della commissione straordinaria per la gestione del Comune di Lavagna (Genova), in sostituzione del dott. Paolo D'Attilio.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05800

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sogliano Cavour.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 29 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dottoressa Maddalena De Luca, dal viceprefetto dottoressa Daniela Lupo e dal funzionario economico finanziario dottor Massimo Santoro;

Considerato che la dottoressa Maddalena De Luca non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell' 8 agosto 2018;

Decreta:

La dottoressa Maria Antonietta Olivieri - viceprefetto - è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sogliano Cavour (Lecce) in sostituzione della dottoressa Maddalena De Luca.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1839

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti in data 9 luglio 2018, il consiglio comunale di Sogliano Cavour (Lecce) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dottoressa Maddalena De Luca, dal viceprefetto dottoressa Daniela Lupo e dal funzionario economico finanziario dottor Massimo Santoro.

Considerato che la dottoressa Maddalena De Luca, destinata a svolgere le funzioni di prefetto di Rovigo, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina della dottoressa Maria Antonietta Olivieri quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Sogliano Cavour (Lecce), in sostituzione della dottoressa Maddalena De Luca.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05801

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cirò Marina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono stati disposti lo scioglimento del consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dottor Giuseppe Gualtieri, dal viceprefetto dottor Francesco Zito e dal funzionario economico finanziario dottor Gianfranco Ielo;
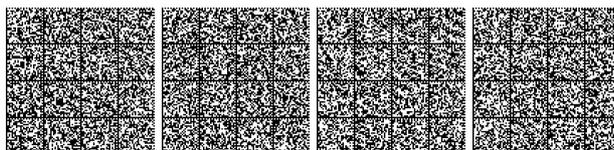
Considerato che il dottor Giuseppe Gualtieri non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Decreta:

Il dottor Girolamo Roberto Maria Bonfissuto - viceprefetto a riposo - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cirò Marina (Crotone) in sostituzione del dottor Giuseppe Gualtieri.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1837

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 gennaio 2018, registrato alla Corte dei conti in data 25 gennaio 2018, il consiglio comunale di Cirò Marina (Crotone) è stato sciolto ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed è stata nominata una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal prefetto dottor Giuseppe Gualtieri, dal viceprefetto dottor Francesco Zito e dal funzionario economico finanziario dottor Gianfranco Ielo.

Considerato che il dottor Giuseppe Gualtieri, destinato a svolgere le funzioni di prefetto di Vibo Valentia, non può proseguire nell'incarico, si rende necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente della predetta commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Girolamo Roberto Maria Bonfissuto quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Cirò Marina (Crotone), in sostituzione del dottor Giuseppe Gualtieri.

Roma, 2 agosto 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05802

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2018.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare la gestione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per la durata di diciotto mesi, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dottoressa Franca Tancredi, dal viceprefetto aggiunto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dottor Berardino Nuovo;

Considerato che la dottoressa Franca Tancredi è stata destinata ad altro incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 2018;

Decreta:

Il dottor Pasquale Aversa - viceprefetto - è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) in sostituzione della dottoressa Franca Tancredi.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 1836

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 maggio 2017, registrato alla Corte dei conti in data 19 maggio 2017, la gestione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria) è stata affidata, per la durata di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria composta dal viceprefetto dottoressa Franca Tancredi, dal viceprefetto aggiunto dottor Vito Turco e dal funzionario economico finanziario dottor Berardino Nuovo.

Considerato che la dottoressa Franca Tancredi è stata destinata ad altro incarico, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione nella commissione straordinaria.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla nomina del dottor Pasquale Aversa quale componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), in sostituzione della dottoressa Franca Tancredi.

Roma, 8 agosto 2018

Il Ministro dell'interno: SALVINI

18A05803

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 luglio 2018.

Disciplinare delle procedure per il rilascio delle licenze individuali speciali per l'offerta al pubblico dei servizi di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse e di violazioni del codice della strada.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio», come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (di seguito «decreto legislativo n. 261/1999»);

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata disposta la soppressione dell'Agenzia di regolamentazione del settore postale e il trasferimento delle funzioni e delle inerenti risorse finanziarie e strumentali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito «l'Autorità»);

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 20 aprile 2000: «Contributi per le licenze individuali e per le autorizzazioni generali concernenti l'offerta al pubblico dei servizi postali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera n. 129/15/CONS dell'11 marzo 2015 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali» riportato nell'allegato A di detta delibera, pubblicata sul sito web dell'Autorità il 23 marzo 2015 (di seguito «Regolamento generale»);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 concernente il «Disciplinare delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi per l'offerta al pubblico dei servizi postali»;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 e in particolare l'art. 1, comma 57, lettera *b)* che ha disposto a decorrere dal 10 settembre 2017 l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legislativo n. 261/1999 che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale Poste Italiane S.p.a. i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla legge n. 890/1982 e delle violazioni del codice della strada di cui all'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», ed in particolare l'art. 201;

Visto l'art. 1, commi 56 e 57, della legge 4 agosto 2017, n. 205 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Vista la delibera n. 77/18/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 20 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» (di seguito «Regolamento»);

Considerato che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Ministero») è competente al rilascio dei titoli abilitativi in materia di servizi postali ed a disciplinarne le relative procedure;

Decreta:

Art. 1.

Procedura di rilascio delle licenza individuale speciale

1. Le licenze individuali speciali disciplinate dalla delibera AGCOM 77/18/CONS con la quale è stato approvato il «Regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)» - di seguito «Regolamento» - sono classificate nelle seguenti tipologie:

A1 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;

A2 per la notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e delle violazioni del codice della strada, in ambito regionale;

B1 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito nazionale;

B2 per la notificazione a mezzo posta di violazioni del codice della strada, in ambito regionale.

2. Le domande per il rilascio delle licenze di cui al comma 1 sono presentate alla Divisione VI - servizi postali - della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo div.06.pec@mise.gov.it - in base agli appositi modelli disponibili sul sito internet ministeriale.

3. Il termine per il rilascio della licenza individuale speciale o per il rifiuto della stessa è di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte del Ministero.
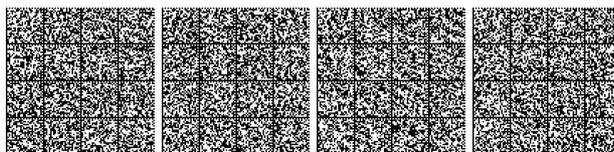
4. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dal Ministero. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta comporta la rinuncia alla domanda.

5. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del rilascio della licenza individuale speciale.

6. Il rilascio della licenza individuale speciale è soggetto al pagamento di un contributo a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e di un contributo, da versare entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, dovuto per verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti richiesti per la licenza, relativo al primo anno di decorrenza, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999.

Art. 2.

Requisiti per il rilascio della licenza individuale speciale

1. I requisiti e le situazioni ostative per il rilascio della licenza individuale speciale sono previsti dall'art. 5 del Regolamento generale in materia di titoli abilitativi (di cui alla delibera n. 129/15/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dell'11 marzo 2015) e dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento.

2. La licenza speciale può essere rilasciata anche all'operatore capogruppo per il servizio di notificazione svolto in modo continuativo e stabile con il medesimo segno distintivo e con un'organizzazione unitaria di più operatori postali che siano titolari di licenza individuale rilasciata in base al Regolamento generale.

Al momento della presentazione della domanda l'operatore capogruppo indica gli operatori postali, titolari di licenza individuale, che compongono l'organizzazione unitaria, incluse le sedi mandatarie, e presenta la documentazione di natura contrattuale richiesta dall'art. 5, comma 4, del Regolamento per comprovare l'unitarietà di tale organizzazione.

L'operatore capogruppo titolare della licenza individuale speciale comunica ogni variazione dell'organizzazione unitaria fornendo gli estremi degli operatori che entrano a far parte della rete e di quelli che ne escono.

3. I soggetti che intendono presentare la domanda devono inoltre provare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in regola con il pagamento dei contributi, previsti dall'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, a titolo di rimborso spese per l'istruttoria e per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre la licenza speciale;

b) fornire, con riferimento all'attività di notifica per la quale si chiede il rilascio della licenza, le informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale di cui alla delibera 129/15/CONS e trasmettere i segni distintivi (marchio e logo) che saranno utilizzati per fornire il servizio;

c) affidabilità.

1 - Per la licenza del tipo A1 tale requisito si attesta tramite fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta per un importo pari ad euro 100.000,00 rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione.

2 - Per la licenza del tipo A2 tale requisito si attesta tramite la fideiussione di cui al punto 1, per un importo pari ad euro 20.000,00 con il limite di euro 100.000,00 ove sia chiesto il rilascio di più licenze a livello regionale.

3 - Per la licenza del tipo A1 occorre la presentazione di bilanci depositati nel registro delle imprese ovvero, per i soggetti non obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio presso il suddetto registro, una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sul fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi due esercizi il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 1.000.000,00.

4 - Per la licenza del tipo A2 occorre la presentazione di bilanci di cui al punto 3, ovvero, la dichiarazione sul fatturato globale d'impresa il cui ammontare non risulti inferiore alla soglia minima stabilita in euro 200.000,00.

5 - Per le licenze di tipo A1 e A2 occorre una dichiarazione relativa alle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016, dalla quale risulti:

a) l'assenza di gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice degli appalti»);

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice degli appalti;

c) di non trovarsi in una delle situazioni che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto, previste dalla lettera *l)*, del medesimo art. 80, comma 5, del Codice degli appalti;

d) di non essere stato destinatario, nell'ultimo triennio precedente alla presentazione della domanda per il rilascio della licenza individuale speciale, di provvedimenti definitivi di esclusione da gare ad evidenza pubblica a causa di irregolarità contributiva e/o false dichiarazioni accertate in via definitiva.

6 - Per la licenza del tipo B1 il richiedente attesta unicamente il requisito indicato dalla lettera *c)*, punto 3.

7 - Per la licenza del tipo B2 il richiedente attesta unicamente il requisito indicato dalla lettera *c)*, punto 4.

8 - Con specifico riferimento al procedimento di notifica a mezzo posta, tutti i richiedenti la licenza speciale sono tenuti a dimostrare, comunque entro e non oltre un anno dal rilascio della licenza, il possesso delle certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 27001, anche in modalità multisito ove ne ricorrano le condizioni ai sensi della specifica normativa tecnica;

d) professionalità.

Per tutte le tipologie di licenza speciale deve essere dimostrata con la produzione di dati di bilancio del biennio precedente da cui risulti l'attività svolta nel settore postale relativa ad invii certificati e registrati per una percentuale del fatturato totale non inferiore al 10% del biennio; ovvero, l'attività svolta attraverso messi notificatori comprovata da almeno tre attestazioni positive qualificate, per un importo non inferiore al 10% del fatturato totale nel biennio. Per attestazioni qualificate si intendono quelle
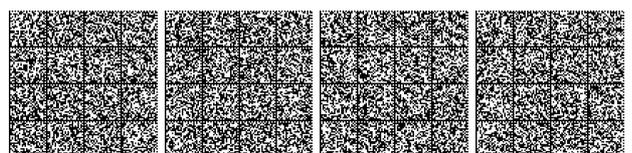
relative ad affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, compagnie di servizi di pubblica utilità e, più in generale, grandi utenti;

e) onorabilità.

1 - Per tutte le tipologie di licenza speciale i richiedenti forniscono le seguenti dichiarazioni previste dall'art. 8 del Regolamento e richiamate anche nel presente disciplinare:

non aver commesso violazioni definitivamente accertate, nel triennio anteriore alla data della domanda per il rilascio della licenza, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui risiedono;

non aver subito, nel triennio anteriore alla domanda, l'applicazione di sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

aver adempiuto, all'interno delle proprie strutture aziendali, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

non aver commesso una grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni affidate da una pubblica amministrazione nel triennio anteriore alla data della domanda;

non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione;

non essere stato e non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o reale, anche in forza di un provvedimento non ancora definitivo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p.;

essere in regola con il pagamento, ove dovuto, dei contributi alle spese di funzionamento dell'Autorità; al finanziamento del costo di fornitura del servizio universale ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999; alle spese per l'istruttoria, le verifiche e i controlli di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 261/1999.

2 - I richiedenti forniscono apposita documentazione attestante l'adozione di una struttura amministrativa che espleti il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa ovvero di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 3.

Obblighi

1. I soggetti titolari di licenza individuale speciale sono tenuti al rispetto degli obblighi connessi al rilascio della licenza individuale di cui all'art. 6 del Regolamento generale e di quelli in materia di personale dipendente e di qualità del servizio previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.

2. Ogni variazione delle informazioni di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del Regolamento generale e di cui all'art. 2, comma 6, del Disciplinare di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 29 luglio 2015 che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza speciale, è comunicata al Ministero entro trenta giorni dall'avvenuta variazione. Il Ministero, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza.

Art. 4.

Validità della licenza speciale, modalità di rinnovo e cessione a terzi

1. La licenza speciale, sia in ambito nazionale che regionale, ha una validità non superiore a sei anni, ed è rinnovabile previa richiesta da presentare almeno novanta giorni prima della scadenza.

2. La licenza speciale non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso del Ministero. Il soggetto interessato al subentro deve essere in possesso dei requisiti, delle informazioni e dei documenti di cui al precedente art. 2 e presentare la relativa documentazione.

Art. 5.

Procedure di diffida, sospensione e revoca della licenza

1. Qualora l'Autorità, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, accerti nel corso del triennio la seconda violazione degli obblighi di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento stesso, il Ministero, previa richiesta dell'Autorità stessa, diffida il licenziatario dal violare nuovamente i suddetti obblighi ammonendolo che un'ulteriore violazione integrerà i presupposti della sospensione e della revoca.

2. Le violazioni degli obblighi di cui al comma 1 comportano la sospensione o la revoca della licenza ove risultino accertate con provvedimento sanzionatorio dell'Autorità o con atto di contestazione qualora il destinatario si sia avvalso dell'istituto del pagamento in misura ridotta (cd. oblazione).

3. Il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone:

a) la sospensione della licenza fino a novanta giorni in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di frequenza al corso di formazione nonché di quelli di realizzazione del piano di gestione digitale del procedimento di notificazione e di realizzazione del programma per l'associazione dei codici relativi a tutti gli invii raccomandati, di cui rispettivamente agli articoli 9, comma 1, lettera *c)*, e 10, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del Regolamento;

b) la revoca della licenza in caso di violazione per tre volte, nell'arco di tre anni, degli obblighi di sottoscrivere esclusivamente contratti di lavoro subordinato e di impiegare un numero di dipendenti non inferiore ai limiti previsti, di cui all'art. 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del Regolamento. La revoca è parimenti disposta per le violazioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *f)* ed *h)* del Regolamento, relative rispettivamente alla carta di servizi; agli obiettivi di qualità; alla sicurezza nella gestione dei dati; ai locali per le lavorazioni degli invii postali; alla garanzia di tracciabilità dell'invio ed alla realizzazione e gestione di un adeguato numero di punti di giacenza o modalità alternative per la consegna degli invii inesitati al destinatario.

4. Il Ministero, previa proposta dell'Autorità, avvia il procedimento di sospensione o revoca nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il termine per l'adozione del procedimento di sospensione o revoca è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

Art. 6.

Decadenza dalla licenza speciale

1. Il Ministero, su proposta dell'Autorità, dispone la decadenza dalla licenza speciale quando venga meno uno dei requisiti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 del Regolamento.

2. La decadenza dalla licenza speciale è disposta dal Ministero nel rispetto dei principi e delle garanzie di partecipazione al procedimento previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, anche a seguito dei controlli periodici sulla permanenza dei requisiti di cui all'art. 14, comma 1, del Regolamento.

3. La decadenza è disposta dal Ministero nei casi di mancata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente art. 4, comma 1.

4. Il termine per l'adozione del procedimento di decadenza è di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione di avvio del procedimento. Il licenziatario può presentare memorie scritte e documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Decorso inutilmente tale termine, il Ministero procede ai sensi di legge.

5. Nel caso di decadenza dalla licenza i contributi versati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 261/1999 rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Contributi

1. Il titolare di licenza speciale è tenuto, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 261/1999, al pagamento del contributo a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Ministero per l'istruttoria per il rilascio della licenza individuale ed a quello annuale per l'attività di controllo e verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 2018

Il Ministro: DI MAIO

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2018
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 707

18A05817

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 agosto 2018.

Integrazione della determina n. 371/2018 del 9 marzo 2018, concernente la riclassificazione del medicinale per uso umano «Darunavir Teva». (Determina n. DG/1332/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Vista la determinazione n. 371 del 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Darunavir Teva", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2018;

Considerato che occorre integrare la determinazione suddetta in ordine alla indicazione dello sconto sul prezzo *ex factory*;

Visti gli atti d'Ufficio;

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determinazione n. 371 del 2018

È integrata, nei termini che seguono, la determinazione n. 371 del 2018, concernente «Riclassificazione del medicinale per uso umano "Darunavir Teva", ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2018:

dopo le parole: «Validità del contratto: 24 mesi»;

vanno aggiunte le parole: «Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il S.S.N.».

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05811

DETERMINA 10 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Dupixent». (Determina n. DG/1333/2018).

Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Dupixent» – autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 settembre 2017 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/17/1229/001 300 mg 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita;

EU/1/17/1229/002 300 mg 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite;

EU/1/17/1229/003 300 mg 2 ml (150 mg/ml) - 3 (3 × 1) siringhe preriempite;

EU/1/17/1229/004 300 mg 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempite (confezione multipla);

EU/1/17/1229/005 300 mg 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita con sistema di sicurezza;

EU/1/17/1229/006 300 mg 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite con sistema di sicurezza;

EU/1/17/1229/007 (150 mg/ml) - 3 (3 × 1) siringhe preriempite (confezione multipla) con sistema di sicurezza;

EU/1/17/1229/008 300 mg 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempite (confezione multipla) con sistema di sicurezza.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis Groupe 54, Rue La Boétie - 75008 Paris - Francia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto l'art. 48, comma 33-*ter* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la domanda con la quale la ditta Sanofi-Aventis Groupe ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 17 gennaio 2018;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

Alla specialità medicinale DUPIXENT nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 045676018/E (in base 10);

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045676020/E (in base 10);

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 3 (3 × 1) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 045676032/E (in base 10);

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 045676044/E (in base 10);

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 045676057/E (in base 10);

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045676069/E (in base 10);

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 3 (3 × 1) siringhe preriempita - A.I.C. n. 045676071/E (in base 10);

300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempita - A.I.C. n. 045676083/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche: «Dupixent» è indicato per il trattamento della dermatite atopica da moderata a grave in pazienti adulti eligibili per la terapia sistemica.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Dupixent» è classificata come segue:

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 045676018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 640,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.056,26;

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045676020/E (in base 10) ;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.280,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.112,51;

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 3 (3 × 1) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 045676032/E (in base 10) ;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.920,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.168,77;

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) - 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempite (confezione multipla) - A.I.C. n. 045676044/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.840,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.337,54;

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 1 siringa preriempita - A.I.C. n. 045676057/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 640,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.056,26;

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 2 siringhe preriempite - A.I.C. n. 045676069/E (in base 10) ;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.280,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.112,51;

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 3 (3 × 1) siringhe preriempita - A.I.C. n. 045676071/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.920,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3.168,77;

confezione: 300 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) con sistema di sicurezza - 2 ml (150 mg/ml) - 6 (3 × 2) siringhe preriempita - A.I.C. n. 045676083/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 3.840,00;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6.337,54.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del S.S.N., ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie.

Alla specialità «Dupixent» viene riconosciuta l'innovatività in relazione alla singola indicazione terapeutica «trattamento della dermatite atopica da moderata a grave in pazienti adulti eleggibili per la terapia sistemica», così come previsto dalla determinazione AIFA n. 1535 del 12 settembre 2017 «Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della legge 11 dicembre 2016, n. 232» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2017.

Dall'attribuzione del requisito dell'innovazione terapeutica consegue:

l'inserimento nel Fondo dei farmaci innovativi, i benefici economici previsti dall'art. 1, comma 403 e ss, legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017);

l'accesso ai benefici economici previsti dall'arti. 1, comma 403, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

l'inserimento nei Prontuari terapeutici regionali nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto-legge n. 158/2012 convertito in legge n. 189/2012);

l'inserimento nell'elenco dei farmaci innovativi ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, dell'accordo sottoscritto in data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR)";

la non applicazione delle riduzioni di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione del 5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006.

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio
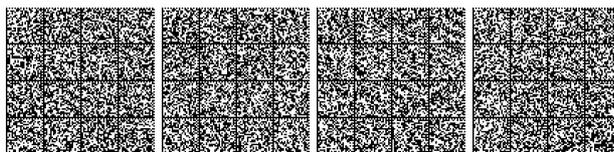
I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Dupixent» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - dermatologo (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05812

DETERMINA 10 agosto 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lendormin», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1337/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Pricetag Spa è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Lendormin»;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società Pricetag S.p.a. ha chiesto la riclassificazione della confezione con A.I.C. n. 045691019;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LENDORMIN nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «0,25 mg» 30 compresse - A.I.C. n. 045691019 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lendormin» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05813

DETERMINA 10 agosto 2018.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1338/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società GMM Farma S.r.l è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale XANAX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e s.m.i.;

Vista la domanda con la quale la società GMM Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. - 043881059, 043881111, 043881085, 043881046, 043881123, 043881135, 043881097, 043881073, 043881061 e 043881109.

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881059 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881111 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881085 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881046 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881123 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881135 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881097 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881073 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881061 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione «0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 043881109 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 10 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

18A05814

DETERMINA 13 agosto 2018.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Votubia ». (Determina n. 1340/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la Società Novartis Europharm Ltd ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 maggio 2018;

Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La nuova indicazione terapeutica del medicinale VOTUBIA: «Votubia è indicato come trattamento aggiuntivo per pazienti dai due anni di età in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con o senza generalizzazione secondaria, associate al complesso sclerosi tuberosa (TSC)».

è rimborsata come segue:

confezione: 2 mg compressa dispersibile uso orale blister alluminio/poliammide/alluminio/PVC - 30 compresse - A.I.C. n. 041397100/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.093,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1.804,70;

confezione: 3 mg compressa dispersibile uso orale blister alluminio/poliammide/alluminio/PVC - 30 compresse - A.I.C. n. 041397124/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.616,68;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.668,17.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il SSN come da condizioni negoziali.

Piano terapeutico cartaceo.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi - piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Votubia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: neurologo, neuropsichiatra infantile (RNRL).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 13 agosto 2018

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO

PIANO TERAPEUTICO AIFA PER LA PRESCRIZIONE DI VOTUBIA (*everolimus*)

(Da compilarsi ai fini della rimborsabilità SSN a cura dei soli specialisti ospedalieri in Neurologia, Neuropsichiatria Infantile e rinnovare ogni 6 mesi dalla data di compilazione)

Centro prescrittore ____

Medico prescrittore (cognome, nome) ________________________________

Tel. ________________ e-mail ______________________________________

Paziente (cognome, nome)_______________________________________

Data di nascita _______________ sesso M ☐ F ☐ peso (Kg) _________altezza (cm) _________

Comune di nascita ________________________________ Estero ☐

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Residente a ____________________________________ Tel. _______________

Regione_____________________ ASL di residenza__________________________ Prov. _________

Medico di Medicina Generale ____________________________________

Indicazione rimborsata SSN:

□ trattamento di astrocitomi subependimali a cellule giganti (SEGA), che richiedono un intervento terapeutico ma non sono trattabili neurochirurgicamente, in pazienti con sclerosi tuberosa (TSC) con un peggioramento dimostrato rispetto ad una risonanza magnetica precedente e definito come un aumento di almeno il 25% del volume, o la presenza di una nuova lesione di almeno 1 cm di diametro, o la comparsa o il peggioramento di idrocefalo

□ trattamento aggiuntivo per pazienti dai 2 anni di età in su con crisi epilettiche focali refrattarie, con o senza generalizzazione secondaria, associate al complesso sclerosi tuberosa (TSC)

Prescrizione VOTUBIA (*everolimus*)

□ Dosaggio*: □ Numero di compresse:

Specificare se si tratta di:

□ Prima prescrizione □ Prosecuzione di terapia•

* Per ottenere un effetto terapeutico ottimale può essere necessaria un'accurata titolazione della dose. Le dosi tollerabili ed efficaci variano da paziente a paziente. La terapia concomitante con antiepilettici può influire sul metabolismo di everolimus e può contribuire a questa variabilità (RCP, par. 4.5).

Dose iniziale raccomandata

<u>Crisi epilettiche refrattarie associate a TSC</u>: 6 mg/m^2 se paziente <6 anni; 5 mg/m^2 se paziente ≥6 anni (se co-somministrazione induttore CYP3A4/PgP: 9 mg/m^2 se paziente <6 anni; 8 mg/m^2 se paziente ≥6 anni)

<u>SEGA associato a TSC</u>: 4,5 mg/m^2 (eccezioni: pazienti di età compresa tra 1 e 3 anni - 7 mg/m^2, pazienti con compromissione epatica)

• Il Piano Terapeutico potrà essere rinnovato in caso di accertato miglioramento clinico a giudizio del medico specialista prescrittore.

NOTA BENE

Il clinico deve prendere visione delle controindicazioni e precauzioni d'impiego riportate in RCP (*cfr*. par. 4.3-4.4-4.5-4.6-4.7). Si rimanda a RCP per posologia e modo di somministrazione (cfr. par. 4.2).

Data ________________________

Timbro e Firma del Medico specialista prescrittore

____

18A05815

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 21 agosto 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Iqbal Ahmed, Console generale della Repubblica Popolare del Bangladesh in Milano.

18A05796

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Riconoscimento di istituto scientifico all'«Associazione Posidonia», in Valpiana Massa Marittima

Con decreto direttoriale n. 17647 del 27 agosto 2018 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, l'Associazione Posidonia con sede a Valpiana Massa Marittima (GR) è riconosciuta quale «Istituto scientifico» ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1976, n. 1057.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

18A05816

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo ai decreti direttoriali 1° giugno 2018 e 26 luglio 2018 concernenti gli elenchi delle imprese assegnatarie del voucher per la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese.

Con i decreti 1° giugno 2018 e 26 luglio 2018 sono stati approvati gli elenchi delle imprese, articolati su base regionale, assegnatarie del voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese a seguito della conclusione con esito positivo da parte del Ministero dello sviluppo economico delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di domanda, nonché alla corretta registrazione dell'aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, come previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto direttoriale 14 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2018.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale dei decreti è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A05804
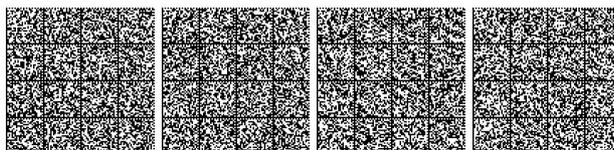
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla nomina del consigliere Carlo Schilardi a Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017.

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 2018, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2018, foglio n. 1709, il consigliere Carlo Schilardi, è nominato, per un anno a decorrere dal 9 agosto 2018, Commissario straordinario di governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia colpiti dall'evento sismico del giorno 21 agosto 2017, con i poteri di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

18A05805

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-208) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.